

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

L'Università Politecnica delle Marche, (di seguito denominata "**Università**"), nella persona del Rettore Prof. Gian Luca Gregori, domiciliato per la carica in Piazza Roma n. 22 – Cap 60121 Ancona, Codice Fiscale n. 00382520427, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 632 del 2/03/2018 e del Senato Accademico n. 319 del 2/03/2018

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, (di seguito denominata "**Soggetto Ospitante**"), con sede in Napoli, Via Sergio Pansini, n. 5, CAP 80131, C.F. 06909360635, rappresentata legalmente dal Direttore Generale, Avv. Anna Iervolino,

PREMESSA

- a) Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, circa il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421 e, in particolare, l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- b) Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- c) Visto il D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, "Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- d) Visto il D.M. 20 aprile 2015, n. 48, "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina";
- e) Visto il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- f) Considerato che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- g) Per semplificare e razionalizzare l'attività amministrativa, le parti intendono disciplinare i rapporti

per il tirocinio professionalizzante fuori rete formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria con la stipula della presente convenzione, alla quale seguirà il Progetto Formativo per l'attivazione di ciascun singolo tirocinio professionalizzante, che verrà sottoscritto da entrambi le parti prima dell'inizio del tirocinio.

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente.

Art. 2 – Medico in formazione specialistica e obiettivi formativi

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività integrative (definibili anche col termine di "tirocinio") in formazione specialistica, il Dott. Sirio Lombardi, iscritto alla Scuola di specializzazione in Medicina d'Emergenza-Urgenza dell'Università, per l'anno accademico 2019/2020 (d'ora in poi denominato "Tirocinante").

Art. 3 – Contenuto del Progetto

Il Progetto verrà sottoscritto dal medico specializzando, dal Direttore della Scuola afferente all'Università e dal Responsabile della Struttura Ospitante.

Il Progetto dovrà contenere le seguenti specificazioni:

- Nominativo del medico in formazione che frequenterà le strutture dell'Ente Ospitante;
- Struttura che ospiterà il medico in formazione specialistica;
- Durata del tirocinio professionalizzante;
- Gli obiettivi che dovrà perseguire il medico in formazione specialistica;
- Individuazione del tutor aziendale e del tutor universitario
- Indicazione della Polizze Assicurative.

Le parti danno atto che i periodi di formazione effettuati presso strutture ospedaliere convenzionate con scuole di specializzazione di altre Università sono, in ogni caso, da considerarsi rapporti convenzionali di tipo individuale.

Art. 4 – Strutture

L'Ente Ospitante consente la frequenza e rende disponibili le strutture, il personale e le attrezzature, per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente, al Dott. Sirio Lombardi che frequenterà l'U.O.C. Cardiologia Riabilitativa e Centro per l'Iipertensione, il cui Responsabile è il Prof. De Luca Nicola, afferente al DAI Emergenze Cardiovascolari, Medicina Clinica e dell'Invecchiamento, negli orari e nelle modalità concordati con il Direttore della struttura

Art. 5 – Programma formativo

Nel rispetto della alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specializzando in formazione svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Coordinatore della Scuola di Specializzazione e il Direttore della Struttura di destinazione, mediante la stesura di un Progetto formativo. La graduale assunzione di compiti assistenziali con autonomia sono vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti delle strutture dell'Ente Ospitante sulla base del programma formativo personale.

Art. 6 – Natura Giuridica

L'attività formativa professionalizzante e il tirocinio non costituiscono rapporto di lavoro e non prevedono alcuna remunerazione. La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Monitoraggio e Verifica dell'Attività di Tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è monitorata e verificata dal Tutor aziendale che affiancherà il medico in formazione specialistica durante tutto il suo percorso formativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione dei medici in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti di monitoraggio e verifica periodica di tale attività.

Art. 8 – Accertamento della Frequenza

L'accertamento della regolare presenza del medico in formazione specialistica presso le strutture dell'Ente Ospitante è affidato al tutor aziendale, il quale provvede a comunicare al Coordinatore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei modi e nei tempi stabiliti. Le presenze saranno registrate su apposito registro, firmato sia dal medico in formazione sia dal tutor aziendale assegnato.

Art. 9 – Coperture per la responsabilità civile, professionale e infortuni

Per il periodo di formazione extra rete formativa, la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale è posta a carico del medico in formazione specialistica.

Art. 10 – Sorveglianza Sanitaria

Il Soggetto Promotore assolve alle previsioni dell'articolo 46 del decreto Legislativo 81 del 2008 ('Sorveglianza Sanitaria'), e ss.mm. per quanto concerne la generica idoneità dei medici in formazione specialistica alle mansioni di tirocinante/assistente in formazione.

Art. 11 – Obblighi in Materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente Ospitante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo l'Ente Ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente Ospitante stesso. Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente Ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Art. 12 – Mensa e uniformi di servizio

La Struttura Ospitante assicura al Tirocinante, che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa, alle condizioni previste dal regolamento per l'accesso alla mensa aziendale.

Art. 13 – Doveri degli Specializzandi

Durante lo svolgimento del tirocinio, il Medico in formazione specialistica è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- seguire le indicazioni del tutor aziendale della struttura ospitante;
- osservare le regole di comportamento previste dai Regolamenti Aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e da quella vigente in materia di igiene e Tutela della Salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché eventuali prescrizioni da rispettare sul piano tecnico-operativo, ivi comprese le regole relative all'espletamento delle attività professionali;
- frequentare le strutture dell'Ente Ospitante, così come previste nella presente e/o individuate nel progetto formativo nei tempi e con le modalità concordate;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati o informazioni riservate o conoscenze in merito alla gestione sanitaria, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno;
- mantenere, anche dopo la conclusione del tirocinio, il segreto professionale in ordine ad operazioni o notizie riservate delle quali siano venuti a conoscenza durante il periodo di tirocinio;
- mantenere un rapporto deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti.

Art. 14 – Obblighi di Condotta

Le Parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell'ambito della presente, si rileva l'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento della Struttura Ospitante.

Art. 15 – Riservatezza e Trattamento dei Dati Personali

La sottoscrizione della presente Convenzione comporta il trattamento da parte dell'Ente Ospitante dei dati personali del medico in formazione specialistica, trasmessi dal Soggetto Promotore, nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e, in particolare, per adempiere, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie. Il conferimento dei dati del Medico in formazione specialistica è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi derivanti dalla presente convenzione. I dati verranno conservati per tutta la durata del tirocinio ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Art. 16 - Durata

Il medico in formazione specialistica svolgerà attività formativa professionalizzante/tirocinio per una durata di 6 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Il predetto periodo potrà essere ridefinito con scambio di corrispondenza tra le parti, ma non potrà superare mesi 18 nell'arco di tutta la specializzazione.

Art. 17 – Recesso

La volontà di recedere dalla presente convenzione dovrà essere comunicata all'altra parte mediante comunicazione scritta da trasmettere mediante l'invio di raccomandata, con ricevuta di ritorno o PEC.

Art. 18 – Controversie

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse

insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

Art. 19 – Oneri fiscali

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l'Economia e Finanze del 17/06/2014, a carico dell'Università e verrà assolta in modo virtuale come da Autorizzazione n. 53209 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – DRE Marche.

Art. 20 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica.

IL RETTORE

Università Politecnica delle Marche

Prof. Gian Luca Gregori

IL DIRETTORE GENERALE

A.O.U. “Federico II” di Napoli

Avv. Anna Iervolino